

Copia

DELIBERAZIONE

DEL

CONSIGLIO COMUNALE

N.ro

36

del

30/12/2024

OGGETTO: RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE DALL'ENTE, AI SENSI ART. 20 DEL D.LGS. 19 AGOSTO 2016, COME MODIFICATO DAL D. LGS. N. 100 DEL 16 GIUGNO 2017, ALLA DATA DEL 31.12.2023. DETERMINAZIONI.

L'anno *duemilaventiquattro* il giorno *trenta* del mese di *Dicembre* alle ore *16.00* in **Castrocielo** e nell'apposita sala delle adunanze presso la sede del Comune, convocato dal Presidente del Consiglio con invito prot. *12454* del 23.12.2024, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione *Ordinaria*, seduta *pubblica* in prima convocazione

	PRESENTE		PRESENTE
FANTACCIONE Giovanni	SI		
VELARDO Andrea	NO	PICCIRILLI Sara	SI
MATERIALE Roberto	SI	SARRACINO Carmine	SI
MIRANTE Nicola	SI	CERASI Graziano	SI
DI VIZIO Pasqualino	SI	MATERIALE Filippo	SI
VERNILE Giuseppe	SI	MARINELLI Libero	SI
FRAIOLI Giovanni	NO	FIGLIORELLI Maurizio	SI

Assume la Presidenza il Presidente del Consiglio Sig. MIRANTE Nicola
Partecipa il Segretario Comunale ERNESTO AMATO D'ANDREA

IL PRESIDENTE

ACCERTATA la validità della seduta, presenti *11* componenti il consiglio;

- designa scrutatori i consiglieri DI VIZIO Pasqualino; SARRACINO Carmine; FIGLIORELLI Maurizio
- sottopone al Consiglio la proposta di deliberazione sull'argomento in oggetto corredata dei prescritti pareri ai sensi dell'articolo 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni e integrazioni;
- legge al Consiglio la proposta di deliberazione, così come depositata.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato il D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18 legge 7 agosto 2015 n.124, che costituisce il nuovo Testo Unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017 n.100 (cd. "Decreto correttivo");

Considerato che con l'entrata in vigore, in data 23 settembre 2016, del D.Lgs. n. 175/2016, il legislatore ha inteso rendere sistematica la ricognizione delle partecipazioni societarie, richiedendo agli Enti Locali, con l'art. 24 del T.U.S.P., di eseguire entro settembre 2017 un'operazione di razionalizzazione/ricognizione straordinaria, nonché una revisione periodica delle partecipazioni pubbliche, disciplinata dall'art. 20, con cadenza periodica annuale;

Richiamata la delibera di C.C. n. 15 del 20/11/2017 avente ad oggetto "Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal d.lgs. 16 giugno 2017, n. 100 – Ricognizione partecipazioni possedute – Individuazione partecipazioni da alienare – Determinazioni per alienazione" con la quale è stato approvato il piano di ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute dal Comune alla data del 23 settembre 2016 ed è stato previsto il mantenimento senza interventi di razionalizzazione delle partecipazioni del Comune alla data suindicata, per le motivazioni nello stesso atto riportato;

Visto l'art. 20 del T.U.S.P. relativo all'obbligo per le amministrazioni pubbliche di effettuare *"annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti [...], un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione"*;

Preso atto che la ricognizione va effettuata entro il 31 dicembre di ogni anno e deve essere formalizzata con provvedimento dell'organo competente che, nel caso degli enti locali, va individuato nel consiglio comunale, alla luce delle competenze assegnategli dal TUEL, in analogia a quanto avvenuto con la ricognizione straordinaria prevista dall'art. 24 del TUSP (v. nota Anci del 7 agosto 2017 e linee guida ministeriali del 23 novembre 2018);

Dato atto che, ai sensi del comma 2 del citato art. 20 del T.U.S.P., in merito ai presupposti richiamati dal comma 1, *"I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:*

- a) *partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;*
- b) *società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
- c) *partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;*
- d) *partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;*
- e) *partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;*
- f) *nessità di contenimento dei costi di funzionamento;*
- g) *nessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4"*.

Considerato pertanto che attraverso tale ricognizione gli enti devono verificare se nell'ambito della partecipazioni possedute ve ne siano alcune che debbano essere oggetto di un piano di riassetto o di razionalizzazione, attraverso la loro fusione o soppressione o anche la loro messa in liquidazione o cessione; le società oggetto di tali piani sono quelle che presentano i requisiti previsti dal comma 2 dell'art. 20, vale a dire le società per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 del T.U.S.P., cioè le società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità

- istituzionali dell'amministrazione partecipante;
- risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - svolgano attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro; in base all'art. 26, comma 12-quinquies, del T.U.S.P. tale limite si applica solo dal triennio 2017-2019, mentre per i piani di razionalizzazione ordinaria 2018 (triennio 2015-2017) e 2019 (triennio 2016-2018) si applica il limite di euro 500 mila;
 - siano diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale e che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
 - necessitino di contenimento dei costi di funzionamento;
 - necessitino di aggregazione con società aventi a oggetto le attività consentite all'art. 4 del TUSP;
 - a dette ipotesi devono aggiungersi quelle società che non hanno i requisiti richiesti dai commi 1 e 2 dell'art. 5 del T.U.S.P. e quindi per le quali non si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate ovvero di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;

Atteso che il Comune, conseguentemente, può mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c.2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo, per:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- a) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- b) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- c) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- d) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016;

Visto che restano ferme le esclusioni o le eccezioni previste dal T.U.S.P., e in particolare quelle previste per le società costituite per il coordinamento e l'attuazione dei patti territoriali e dei contratti d'area per lo sviluppo locale, in base alla delibera CIPE del 21 marzo 1997, fino al compimento dei relativi progetti;

Considerato altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Ritenuto pertanto di valutare le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate da questo Comune con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, ai fini del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità;

Visto l'esito della Revisione straordinaria richiamata sopra da cui emerge che risultava unica partecipazione nella Saf Spa, Società Ambiente di Frosinone S.p.A.;

Preso atto che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c.1, T.U.S.P.;

Visto l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, dal quale deriva che il Comune alla data del 31.12.2023 detiene la seguente partecipazione:

- SAF, Società Ambiente di Frosinone S.p.A., essa è partecipata, in eguale misura (1,087 %) da tutti i Comuni della Provincia di Frosinone e dall'Amministrazione provinciale, la SAF S.p.A. è stata costituita ai sensi dell'art 113 del D.Lgs. 267/2000 per lo svolgimento del servizio di trattamento, smaltimento e recupero dei rifiuti per conto degli Enti soci e, nello specifico di smaltimento rifiuti solidi urbani indifferenziati e frazione organico;

Dato atto che non sussistono partecipazioni da alienare in quanto l'unica partecipazione detenuta dal Comune risponde ai requisiti previsti dagli articoli 4 e 20 del D.lgs. N. 175/2016 in presenza dei quali è ammesso il mantenimento;

Viste le linee guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, relative alla redazione del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP;

Viste le Linee di indirizzo per la revisione ordinaria delle partecipazioni adottate dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti con deliberazione n. 22/SEZAUT/2018/INPR;

Vista la deliberazione n. 6/2019/PAR della Sezione regionale di controllo per la Valle d'Aosta della Corte dei Conti, ove si chiarisce che:

- l'adozione di modelli standard da parte della Sezione delle autonomie [...] persegue non solo finalità di semplificazione degli adempimenti posti a carico degli Enti locali ma è anche preordinata ad agevolare la compilazione dell'applicativo "Partecipazioni" del Dipartimento del Tesoro, in quanto i set delle informazioni richieste, seppur strutturati in modo diverso, sono sostanzialmente di analogo ordine, sia qualitativo sia quantitativo;
- appare, pertanto, evidente che, ancorché "suggerito" e, dunque, sprovvisto del carattere della tassatività, il modello da allegare agli atti deliberativi degli Enti locali e da inviare a questa Sezione sia quello "standard" di atto di ricognizione all'uopo predisposto dalla Sezione delle autonomie, proprio al fine di agevolare l'attività di controllo di stretta competenza della Corte dei conti;
- dal quadro di riferimento così ricostruito, è possibile affermare che il procedimento logico correlato all'assolvimento degli obblighi informativi posti in capo all'ente territoriale in materia di revisione periodica delle partecipazioni (al pari di quella straordinaria, già conclusa) dovrebbe prevedere dapprima la compilazione del modello standard approvato dalla Sezione delle autonomie e successivamente le schede contenute nell'applicativo "Partecipazioni" del Dipartimento del tesoro (in quanto il primo si configura come ausilio alla compilazione delle seconde);

Visto l'esito della ricognizione effettuata come risultante dalla relazione tecnica allegato A) alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Visto, inoltre, l'allegato B) redatto sulla scorta del modello standard approvato dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti;

Visto inoltre l'allegato C) contenente lo stralcio della relazione redatta ai sensi dell'art 30 del D.Lgs. n. 201/2022, il quale, al comma 2, prevede che, nel caso di servizi affidati a società in house, la relazione sulla ricognizione gestionale dei SPL costituisce appendice della relazione di cui all'art 20 del D.Lgs. n. 175/2016;

Ritenuto di approvare la ricognizione ordinaria delle partecipazioni possedute dal Comune di Castrocielo alla data del 31.12.2023, confermando le misure già decise con la precedente ricognizione straordinaria, come dalla relazione tecnica allegata alla presente deliberazione e di prevedere conseguentemente il mantenimento della partecipazione nella suddetta società;

Evidenziato che l'adempimento ai sensi del prefato art.20 rientra nell'ambito della competenza dell'organo

consiliare ai sensi dell'art. 42, c. 2, lett. e), D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art.10, T.U.S.P.;

Acquisito sulla presente il parere favorevole di regolarità tecnica nonché il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal responsabile dell'Area Finanziaria ex art. 49 comma 1 D.lgs. 267/2000;

Visto il parere favorevole sulla proposta espresso ai sensi dell'art. 239, comma 1 lettera b) del D.Lgs. n. 267/2000 dall'Organo di Revisione;

Interviene il Sindaco il quale espone il contenuto della presente proposta.

Interviene il Consigliere Cerasi il quale dichiara il voto favorevole del proprio gruppo consiliare;

Con voti unanimi;

DELIBERA

- 1) di approvare la ricognizione al 31/12/2023 delle società in cui il Comune di Castrocielo detiene partecipazioni, dirette o indirette come disposto dall'art. 20 del D.Lgs 19/8/2016, n. 175 e ss.mm. ed ii., analiticamente dettagliata negli allegati A, B e C) che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 1) di autorizzare pertanto il mantenimento senza interventi di razionalizzazione della partecipazione del Comune alla data suindicata, che qui di seguito si riporta in modo sintetico:
 - mantenimento della SAF, Società Ambiente di Frosinone S.p.A., partecipata in eguale misura (1,087 %) da tutti i Comuni della Provincia di Frosinone e dall'Amministrazione provinciale, la SAF S.p.A. costituita ai sensi dell'art 113 del D.Lgs. 267/2000 per lo svolgimento del servizio di trattamento, smaltimento e recupero dei rifiuti per conto degli Enti soci - in quanto società in piena attività che produce un servizio all'Ente pubblico, strettamente necessario per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente (art. 4, c. 1);
- 2) di disporre la trasmissione del presente atto alla competente Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti ai sensi dell'art. 24, comma 1, del TUSP, oltre che alla società partecipata interessata, a cura dell'Area Finanziaria;
- 3) di disporre la comunicazione dell'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze attraverso l'apposito applicativo del Dipartimento del Tesoro ai sensi dell'art. 15, comma 4, e dell'art. 24, comma 2, del TUSP, a cura dell'ufficio finanziario;
- 4) di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale dell'Ente nella apposita Sezione di Amministrazione Trasparente.

Successivamente

Visto l'art 134, comma 4, del D. Lgs 267/2000

Con voti unanimi

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2024** / **30**

Ufficio Proponente: **Ufficio Amministrativo**

Oggetto: **RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE DALL'ENTE, AI SENSI ART. 20 DEL D.LGS. 19 AGOSTO 2016, COME MODIFICATO DAL D. LGS. N. 100 DEL 16 GIUGNO 2017, ALLA DATA DEL 31.12.2023. DETERMINAZIONI.**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Amministrativo)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 30/12/2024

Il Responsabile di Settore

Dr. Claudio Quagliozzi

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 29/12/2024

Responsabile del Servizio Finanziario

Dott. Enzo Moretti

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to MIRANTE Nicola

IL Segretario Comunale
F.to ERNESTO AMATO D'ANDREA

PUBBLICAZIONE

Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, copia della presente deliberazione é stata pubblicata oggi all'Albo Pretorio del Comune e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Castrocielo 02/01/2025

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
F.to Claudio Quagliozzi

ESECUTIVITÀ

Ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, la presente deliberazione é divenuta esecutiva il 30/12/2024:

- ☐ decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134, terzo comma, D.Lgs. n. 267/2000)
☐ perché resa immediatamente eseguibile (art. 134, quarto comma, D.Lgs. n. 267/2000)

Assegnata per l'esecuzione al Responsabile del Servizio:

Castrocielo 02/01/2025

IL Segretario Comunale
F.to ERNESTO AMATO D'ANDREA

Copia

Castrocielo 02/01/2025

IL Segretario Comunale
F.to ERNESTO AMATO D'ANDREA